



Comune di Vanzago

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI
AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E DELLE
ENTRATE PATRIMONIALI E DA SERVIZI.**

Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2016

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Requisiti e definizione di difficoltà economica e temporaneità

Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento

Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

Art. 5 – Interessi

Art. 6 – Domanda di concessione

Art. 7 – Procedimento

Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 – Norme in contrasto

Art. 10 – Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e alle entrate patrimoniali e di servizi richieste dal contribuente in comprovate difficoltà economiche.

Il contribuente deve presentare singole richieste di rateizzazione per ogni debito tributario e entrata patrimoniale e/o di servizi:

- a) siano essi derivati da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, o altro avviso analogo, sempre prima dell'inizio della procedura esecutiva;
- b) siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;

Il presente regolamento si estende anche alle entrate gestite in forma esternalizzata, per quanto non diversamente previsto dagli atti di affidamento.

Per la disciplina dei casi di rateizzazione relativi all'accertamento con adesione ai tributi comunali, si rimanda all'apposito regolamento.

ART. 2

REQUISITI E DEFINIZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA E TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di difficoltà economica la condizione di carenza o di diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Si considerano cause soggettive ostative:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito al biennio precedente alla scadenza del debito.

ART. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria e delle entrate patrimoniali e dei servizi in genere possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

Il Responsabile del Servizio previo versamento di importo corrispondente al 50% del debito residuo può concedere ulteriore rateizzazione ai sensi del presente Regolamento.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. Non è ammessa la gestione d'Ufficio della compensazione tra i tributi a credito e a debito.

4. Il ritardo nel versamento di tre rate anche non consecutive preclude dalla possibilità di ottenere ulteriore dilazionamento/rateizzazione, salvo specifico atto motivato da parte del funzionario responsabile dell'entrata.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi vigenti, alle seguenti condizioni:

- fino a € 100,00 non è prevista dilazione e/o rateizzazione
- da € 100,01 a € 400,00
 - Rata mensile superiore a € 50,00
 - Numero massimo di rate mensili pari a 6
- da € 400,01 a € 2.000,00
 - Rata mensile superiore a € 100,00
 - Numero massimo di rate mensili pari a 10
- per somme superiori ad € 2.000,00 la decisione è demandata ad una specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale che stabilisce modalità e tempi di dilazione e/o rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili con importo minimo della rata di € 150,00, proporzionato alla somma del debito.

2. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

3. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso al centesimo di euro.

ART. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Il contribuente ha la possibilità in ogni momento di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione corrispondendo gli interessi maturati fino alla data di estinzione del debito.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio competente per l'entrata per la quale si richiede rateizzazione.

La domanda dovrà essere presentata entro la data di scadenza del debito.

La domanda dovrà contenere:

- a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione/dilazione;
- b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario delle entrate patrimoniali e dei servizi in genere;
- c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

A dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e/o I.S.E.E. corrente;
- ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti (es.: Certificato Mobilità/Cassa Integrazione, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'impiego in caso di lavoratore disoccupato).

ART. 7

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Il Funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di 15 giorni.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito e la conseguente riscossione in un'unica soluzione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Per la valutazione delle situazioni economiche dei debitori, il Responsabile del Procedimento può richiedere il supporto, da esprimersi anche sotto forma di parere, al Servizio Sociale dell'Ente.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo e/o entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego motivato sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato con semplice comunicazione anche in formato elettronico.

ART. 9

NORME IN CONTRASTO

Non si applicano disposizioni comunali regolamentari in contrasto con il presente atto. Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente regolamento.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a seguito della deliberazione consiliare di approvazione.